

Statuto dell'Associazione "Scuola Internazionale dell'Acqua per lo Sviluppo" - "Hydroaid"

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

È costituita una Associazione denominata "Scuola Internazionale dell'Acqua per lo Sviluppo", abbreviabile in "HYDROAID".

Potrà essere usata indifferentemente la denominazione in lingua inglese "Water for Development Management Institute".

ARTICOLO 2 – SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro, può operare in Italia e all'estero, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e assistenza nel campo della formazione e dello sviluppo di competenze (capacity building) nel settore della gestione e tutela delle risorse idriche ed argomenti ad essa correlati. Essa opera a favore di aree, paesi e regioni svantaggiate e popolazioni bisognose di sostegno allo sviluppo.

Essa organizza corsi teorico-pratici di formazione sulla gestione delle risorse idriche e sugli aspetti ad essa connessi quali: la gestione dei servizi idrici, la tutela dell'ambiente e del territorio in riferimento all'acqua con relativo training.

Tali corsi sono destinati a tecnici-manager di paesi emergenti o in via di sviluppo o provenienti da aree o regioni svantaggiate e sono per essi gratuiti.

Potrà tuttavia essere richiesto, se giudicato opportuno dagli organi associativi, un concorso spese ai fruitori del servizio o ai paesi o regioni di provenienza, in misura da determinarsi.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere l'ammissione ai corsi di allievi paganti, su richiesta di paesi o soggetti terzi che siano disposti a sostenerne i costi, fissando il contributo da richiedere e compatibilmente con il normale svolgimento dei corsi.

L'Associazione promuove inoltre e partecipa a programmi di capacity building con riferimento ai temi della gestione delle risorse idriche e alle tematiche di gestione dei servizi idrici e della tutela dell'ambiente e del territorio in riferimento all'acqua, finalizzate alla solidarietà ed assistenza a favore di paesi emergenti o in via di sviluppo o aree o regioni svantaggiate

L'Associazione potrà inoltre:

- organizzare conferenze, spettacoli e manifestazioni che abbiano attinenza con le sue finalità;
- allacciare relazioni con altri soggetti, pubblici o privati, che siano ritenute utili al migliore svolgimento dei compiti statutari;
- realizzare pubblicazioni funzionali ai suoi scopi;
- organizzare iniziative associative di carattere collaterale, senza fini di lucro;
- intraprendere ogni iniziativa che il Consiglio di Amministrazione giudichi opportuna e utile ad un migliore svolgimento dei compiti statutari.

ARTICOLO 3 – DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 4 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Torino, via Pomba n. 29.

L'indirizzo della sede nell'ambito del comune di Torino può essere variato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5 – SOCI

Sono Soci dell'Associazione i soggetti che ad essa aderiscano con deliberazione dei propri organi competenti e che offrano sostegno permanente e significativo alle sue attività.

Si diventa Socio per insindacabile decisione del Consiglio di Amministrazione ed in seguito alla sua deliberazione di ammissione.

Si perde la qualifica di Socio se vengono meno le ragioni che ne giustificano l'acquisizione in particolare il sostegno alle attività dell'Associazione. Anche in questo caso il giudizio è espresso insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione, che può deliberare la perdita della qualifica di Socio con decisione motivata.

La perdita della qualifica di Socio comporta l'automatica e immediata

decadenza dal Consiglio di Amministrazione del Consigliere a suo tempo nominato dal Socio decaduto.

Tutti i documenti e le informazioni relativi a qualsiasi iniziativa e/o procedura di Hydroaid sono forniti ai Soci, dietro richiesta scritta formulata al Presidente dell'Associazione, per il tramite del Consigliere da essi nominato.

ARTICOLO 6 – SOSTENITORI

Possono assumere la qualifica di Sostenitori, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, le persone fisiche, associazioni, università, centri, istituti di ricerca, imprese ed enti di qualsiasi tipo che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscono senza obiettivi lucrativi alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea stessa, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività dell'Associazione. La qualifica di sostenitore perdura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ARTICOLO 7 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è formato da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro effettuati a tale titolo dai Soci e dai beni che diverranno, direttamente o indirettamente, di proprietà dell'Associazione; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti a tale titolo.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione si avvale anche delle somme provenienti annualmente dalle quote associative (Contributi Unitari di Sostegno) dei Soci, da contributi pubblici e privati; da eventuali proventi derivanti da iniziative dell'Associazione.

L'Associazione provvede al conseguimento dei propri scopi utilizzando le disponibilità finanziarie nella misura e con le modalità che vengono di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi fissati dall'Assemblea.

ARTICOLO 8 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'esercizio precedente e deve fissare l'ammontare massimo di spesa dell'Associazione, insieme con un documento con le linee guida della sua attività per l'anno successivo.

ARTICOLO 9 – ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell' Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 10 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai Soci dell'Associazione. È convocata, tramite raccomandata con a.r., plico raccomandato, fax o e-mail, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prevista e con allegazione dei documenti che saranno oggetto di trattazione. Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. Qualora entrambi siano impediti, presiede il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per approvare il preventivo dell'esercizio successivo e le linee guida dell'attività; entro il mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo del precedente esercizio e per valutare i risultati delle attività poste in

essere e fissare gli obiettivi per il futuro. Ogni Socio è portatore in Assemblea di un voto.

In sede di Assemblea Ordinaria le deliberazioni sono adottate, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

In sede di Assemblea Straordinaria è necessaria la presenza dei due terzi dei soci e le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. L'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci, nominando un liquidatore e fissando i poteri, col vincolo di devolvere l'eventuale patrimonio residuo ad enti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 11 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ogni Socio è rappresentato in Consiglio di Amministrazione da un Consigliere, nominato dal legale rappresentante del Socio stesso.

In considerazione del rilievo internazionale dell'attività dell'Associazione e dello speciale ruolo di sostegno svolto dal Ministero degli Affari Esteri, tale Ministero ha il diritto di nominare un rappresentante in Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri (salvo che in caso di dimissioni) durano in carica tre anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, con possibilità di essere riconfermati. In caso di sostituzione – per revoca o dimissioni – di un Consigliere da parte di uno dei Soci, il nuovo nominato resta in carica per la residua durata del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione è convocato secondo le modalità fissate per la convocazione dell'assemblea dei soci.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o audio/teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie, esclusi gli atti espressamente riservati dallo Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione deve avvalersi di un Comitato Scientifico in grado di fornire il proprio avviso e consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire un comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, determinandone le attribuzioni, i poteri e le modalità di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può accogliere contributi, pubblici o privati, a sostegno delle attività della Scuola e può stipulare accordi con soggetti interessati ad offrire contributi destinati alla formazione di tecnici di specifici paesi.

Può inoltre stipulare accordi di collaborazione con soggetti la cui attività abbia attinenza con le finalità associative e deliberare l'adesione dell'Associazione a organismi o strutture associative affini, qualora lo ritenga utile per dette finalità.

ARTICOLO 12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, del quale, se già non ne fa parte, è membro di diritto e con diritto di voto.

Egli è nominato dall'Assemblea, con votazione segreta a maggioranza dei due terzi, e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione, con possibilità di riconferma, nel rispetto delle procedure di nomina.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente o, se anch'egli impedito, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

ARTICOLO 13 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea fra i membri del Consiglio di Amministrazione con votazione segreta a maggioranza dei due terzi e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione, con possibilità di riconferma, nel rispetto delle procedure di nomina.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di suo impedimento, assumendone temporaneamente le stesse funzioni e gli stessi poteri.

ARTICOLO 14 – IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Scientifico, composto da studiosi eminenti e tecnici di provata esperienza in campo nazionale e internazionale, designandone anche il Presidente e determinandone regolamento di funzionalità, composizione, finalità, compiti e modalità operative.

ARTICOLO 15 – IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con votazione segreta a maggioranza semplice. Lo stesso Consiglio di Amministrazione stabilisce la sua retribuzione, la durata dell'incarico e la natura del suo rapporto professionale con l'Associazione.

Egli partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Direttore è il responsabile operativo dell'Associazione, ne dirige le attività e il personale addetto, sovrintende all'amministrazione e alla contabilità, predispone la proposta di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio di amministrazione per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, esercita tutti i poteri che il Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente gli abbiano attribuito.

ARTICOLO 16 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri, che durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Collegio vengono nominati dall'Assemblea fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Revisori Contabili. L'Assemblea nomina anche il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice civile, ivi comprese le funzioni di controllo contabile di cui all'art. 2409-bis e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, del Comitato esecutivo senza diritto di voto, ma con la facoltà di far mettere a verbale qualsiasi dichiarazione.

ARTICOLO 17 – SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

Qualora l'Associazione cessi, per qualsiasi ragione, la sua attività e decida di sciogliersi con delibera dell'Assemblea Straordinaria, gli eventuali beni residui in sede di liquidazione saranno devoluti a soggetti che svolgano attività analoghe con fini di pubblica utilità, demandando all'Assemblea stessa la loro individuazione.

ARTICOLO 18 – NORME TRANSITORIE

L'esercizio in corso alla data di modifica del presente statuto si protrarrà sino alla data del 31 dicembre ed avrà, pertanto, una durata di diciassette mesi. L'attuale Consiglio di amministrazione resterà in carica sino all'assemblea che si riunirà per approvare il bilancio al 31 dicembre 2007.

ARTICOLO 19 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto, le norme del Codice Civile in materia ed il Regolamento di gestione ordinaria, ove presente.